

PROCURA DELLA REPUBBLICA

# PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

**Convenzione di negoziazione assistita L. 162/2014**

**Linee guida**

1. Condizioni:

 Ai sensi dell’art.6 L.162/2014 e della circolare 19/2014 del Ministero degli Interni, l’accordo tra le parti deve essere sottoscritto da almeno un avvocato per parte. Nell’accordo gli avvocati devono dare atto espressamente, ex art. 6 comma 3:

1. di aver tentato di conciliare le parti:
2. di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare
3. di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore;

Ai sensi dell’art. 5 comma 2 gli avvocati dovranno altresì certificare:

a) l’autografia delle firme;

b)la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico

1. Ufficio di presentazione

L’accordo dovrà essere **trasmesso tramite PEC all’indirizzo “settore** **civile.procura.genova@giustiziacert.it** **o consegnato in originale**, da almeno uno dei due avvocati alla segreteria civile della Procura della Repubblica di Genova sita al piano IX , stanza 42, Tel. 010 5692953, dove verrà protocollato a mezzo Protocollo informatico PROTEUS.

In presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti si chiede di allegare dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno.

L’accordo verrà restituito a mani agli avvocati entro **una settimana** dalla presentazione con nulla Osta e/o autorizzazione, a seconda dei casi, salvo quando la Procura ritenga di inoltrare l’atto al presidente del Tribunale per le sue opportune valutazioni.

La Procura conserverà solo copia digitale allegata al protocollo informatico.

1. Tassazione

Al momento, salvo diverse direttive dal Ministero della giustizia, non viene richiesto il versamento di alcun contributo. Qualora si chieda il rilascio di copia conforme verranno applicati i costi relativi al rilascio di copie conforme:

pagine 1-4 Euro 11.06

pagine 5-10 Euro 12.90

pagine 11-20 Euro 14.73

pagine21-50 Euro 18.42

 se le copie sono richieste con l’urgenza i costi vengono triplicati.

1. Competenza territoriale

Per le **Separazioni**: E’ competente la Procura ove i coniugi hanno o hanno avuto l’ultima residenza.

Per i **divorzi**: E’ competente la Procura in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza.

Per le **modifiche delle condizioni: E**’ competente la Procura del luogo di residenza di almeno uno dei beneficiari dell’accordo.